



N. 41/2025 Reg. Un.
Decreto apertura concordato preventivo art. 47 e ss. CCII



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio in persona dei signori magistrati:

- *Dott. Marco Lualdi* *Presidente*
- *Dott. Elisa Tosi* *Giudice*
- *Dott. Nicolò Grimaudo* *Giudice*

nel procedimento unitario nr. 41/2025 C.P avente ad oggetto il ricorso per l'accesso ad un strumento di regolazione della crisi depositato in data 28.5.2025 da

ITECH S.R.L.

(P.Iva 03479160123) , con sede legale in Cardano al Campo (VA) alla via Per Casorate n. 13/B

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi depositata in data 28.5.21025 ai sensi dell'art. 44 CCI,

visto il provvedimento del Tribunale di concessione dei termini e visti la proposta, il piano e la documentazione integrativa depositati in data 30.6.2025 dalla società debitrice nel termine precedentemente concesso dal Tribunale;

rilevato che la società debitrice ha depositato, unitamente alla domanda, la documentazione prevista dall'art. 39 CCI comma 1:

* scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti.

* i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.

* una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata.

* uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività.

* l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su



N. 41/2025 Reg. Un.

Decreto apertura concordato preventivo art. 47 e ss. CCII

cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

* un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

* una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.

rilevato che la domanda di concordato preventivo è stata depositata dal legale rappresentante Dott. Emilio Bottini in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, come da verbale redatto da Notaio in data 23.6.2025,

rilevato altresì che la delibera di approvazione della domanda di concordato è stata iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 cc, in ossequio alle previsioni degli artt. 120 bis CCI,

Visto il parere depositato dal Commissario Giudiziale in data 17.7.2025,

OSSERVA

La proposta è stata formulata nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 84 CCII ed in particolare del comma 2) secondo il paradigma del concordato in continuità aziendale.

Il piano di soluzione della crisi prevede infatti espressamente la prosecuzione dell'attività d'impresa in capo allo stesso debitore, prosecuzione dell'attività d'impresa che evidenzia - sulla scorta del piano industriale allegato - la possibilità di generare flussi finanziari sufficienti ad adempiere ai contenuti della proposta formulata ai creditori.

Il piano industriale prospettato, pur non prevedendo significativi elementi di discontinuità rispetto agli elementi caratterizzanti la precedente gestione, si focalizza su

- una generale ristrutturazione aziendale
- un contenimento dei costi del processo produttivo.
- sull'intervento di sostegno del socio System Engineering Solution S.r.l. - da ora in avanti Socio -

Le risorse generate dalla continuità aziendale renderanno possibile, secondo la prospettazione del debitore, la soddisfazione del ceto creditorio con le seguenti modalità :

- soddisfazione integrale dei debiti di natura prededucibile.
- soddisfazione integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 e 5 ter c.c. (artigiani e agenzie lavoro)

Gli ulteriori crediti di natura privilegiata, anche per la parte del credito di natura previdenziale ed erariale oggetto di transazione fiscale ritualmente depositata all'Agenzia Entrate, sono



stati oggetto di **integrale degrado al rango chirografario** in ragione dell'incapienza del patrimonio del debitore, con conseguente e successiva suddivisione in classi alla luce del dettato letterale dell'art. 85 c. 3) CCII.

Quanto al ceto chirografario - *chirografario "degradato" e chirografario originario* - la proposta concordataria prevede la formazione definitiva di **DIECI distinte classi di creditori votanti**, la cui percentuale di soddisfazione del credito viene rappresentata da parte della società debitrice in una misura variabile così come di seguito rappresentata;

CLASSE 3 = credito privilegiato integralmente degradato al chirografo per finanziamenti erogati nell'ambito di interventi di sostegno pubblico, per un debito nominale complessivo di €. 338.311,00 con previsione di soddisfacimento al 40 %

CLASSE 4 = credito previdenziale ed erariale integralmente degradato al chirografo oggetto di transazione fiscale, per un debito nominale complessivo di €. 51.835,00 con previsione di soddisfacimento al 39 %

CLASSE 5 = credito privilegiato del locatore integralmente degradato al chirografo per un debito nominale complessivo di €. 34.133,00 con previsione di soddisfacimento al 38%

CLASSE 6 = credito originariamente chirografario imprese minori per un debito nominale complessivo di €. 338.392,00 con previsione di soddisfacimento al 30 %

CLASSE 7 = credito fornitori originariamente chirografario per un debito nominale complessivo di €. 40.059,00 con previsione di soddisfacimento al 30 %

CLASSE 8 = credito originariamente chirografario banche per un debito nominale complessivo di €. 167.672,00 con previsione di soddisfacimento al 30%

CLASSE 9 = credito originariamente chirografario banche titolari di garanzie per un debito nominale complessivo di €. 111.338,00 con previsione di soddisfacimento al 30%

CLASSE 10 = credito originariamente chirografario creditori postergati volontari per un debito nominale complessivo di €. 60.389,00

Il credito verrà soddisfatto con le seguenti tempistiche che sono state determinate dalla debitrice sulla scorta di una data di **omologazione prevista per il mese di FEBBRAIO 2026**, tempistiche di soddisfazione destinati inevitabilmente a prorogarsi in caso di omologazione del concordato successiva alla data prospettata;

- con riferimento al credito prededucibile, entro sei mesi dall'omologazione con riferimento ai crediti "funzionali" ex art. 6 CCII sorti prima del deposito del ricorso mentre al



N. 41/2025 Reg. Un.

Decreto apertura concordato preventivo art. 47 e ss. CCII

momento della effettiva esigibilità, nelle more della procedura, con riferimento ai crediti prededucibili sorti “in occasione” della procedura stessa.

- con riferimento al credito di natura privilegiata, entro il 10 luglio 2027.
- con riferimento a tutti gli altri crediti, in quattro rate di differente importo con scadenza luglio 2026, luglio 2027, luglio 2028 e luglio 2029 .

A sostegno del piano di soluzione della crisi così’ come prospettato, la società debitrice ha depositato una serie di impegni assunti dal Socio e costituiti da:

- impegno a sostenere parte dei costi prededucibili, postergando il proprio credito all’integrale adempimento del concordato
- erogazione di un finanziamento prededucibile ex art. 101/102 CCI per l’ammontare di €. 50.000,00 al fine di garantire le tempistiche di pagamento così’ come prospettate nella proposta
- impegno a sostenere, nella misura e fino al limite di €. 50.000,00, il pagamento del TFR divenuto eventualmente esigibile nel corso della procedura
- obbligo di apporto finanziario, sino al limite massimo di €. 100.000,00 , finalizzato a garantire l’adempimento della proposta concordataria alle tempistiche indicate.

Il commissario nominato, in sede di elaborazione del prescritto parere ai sensi dell’art. 105 CCI, avrà cura di valutare la concreta ed attestabile capacità del Socio di sostenere e garantire l’adempimento degli impegni assunti.

Ancora il piano così’ come una riduzione del passivo concordatario a seguito della postergazione formulato prevede una postergazione del credito vantato dai tre precedenti amministratori della società debitrice per circa €. 60.000,00.

Alla luce del contenuto della proposta e del piano così’ come formulati dalla società debitrice e tenuto conto del parere depositato dal Commissario nominato, deve affermarsi la ritualità della proposta e l’assenza di elementi su cui fondare una pronuncia di inammissibilità per manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ai sensi dell’art. 47 c.1 lett.b) CCII.

P.Q.M.

visti gli artt. 47, 105 e ss CCI ;

1) **dichiara** aperta la procedura di concordato preventivo di

ITECH S.R.L.

con sede legale in Cardano al Campo (VA) , via Per Casorate n. 13/B (P.Iva 03479160123);



N. 41/2025 Reg. Un.

Decreto apertura concordato preventivo art. 47 e ss. CCI

- 2) **delega** alla procedura il dott. Marco Giovanni Lualdi.
- 3) **conferma** quale Commissario Giudiziale il **dott. Bruno Fisco** con studio in Solbiate Arno alla via Molinello n.36;
- 4) stabilisce, per la manifestazione del voto da parte dei creditori, la data iniziale del **24 novembre 2025** e la data finale del **28 novembre 2025** ;
- 5) fissa il termine del **30 agosto 2025** per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori ad opera del Commissario giudiziale e con le modalità prescritte dall'art. 104 CCI;
- 6) dispone che il Commissario giudiziale depositi la relazione particolareggiata di cui all'art. 105 CCI almeno quarantacinque giorni prima del termine iniziale per il voto dei creditori;
- 7) fissa il termine del 16 agosto 2025 per il deposito nella cancelleria del Tribunale della somma di **€. 12.000,00** pari indicativamente al 20 % delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura.
- 8) dispone che la società ricorrente depositi entro il giorno 30 di ogni mese una relazione in ordine alla gestione dell'attività di impresa, anche sotto il profilo finanziario, (*analitica relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute nel periodo di riferimento sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 10.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa unitamente alla relativa documentazione bancaria e dando atto delle più rilevanti variazioni di magazzino*) ;
dispone che il presente decreto venga comunicato e pubblicato ai sensi dell'art. 45 CCI.

Si comunichi al debitore ed al Commissario nominato.

Così deciso in Busto Arsizio il 31/07/2025

Il Presidente estensore

Dott. Marco Lualdi